



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 40 in data 30 AGOSTO 2001.

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO *(Provincia di Firenze)*

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato settimanale del martedì posto in Piazza IV NOVEMBRE

Mercato settimanale del sabato posto in Piazza IV NOVEMBRE

Fiera del 7 e 28 AGOSTO denominata FIERA DI MERCI E BESTIAME posta in CAPOLUOGO

Fiera del 15 AGOSTO denominata FIERA DI FERRAGOSTO posta in CAPOLUOGO

Fiera Promozionale 1^a Domenica di LUGLIO denominata SAGRA DEL TORTELLO posta in CAPOLUOGO

**Fiera Promozionale 1^a 2^a 3^a e 4^a Domenica di OTTOBRE denominata OTTOBRE PALAZZUOLESE
poste in CAPOLUOGO**



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

INDICE

Titolo 1	Norme generali
-----------------	-----------------------

- *Articolo 1 -* **Ambito di applicazione**
- *Articolo 2 -* **Definizioni**
- *Articolo 3-* **Competenze uffici comunali**
- *Articolo 4 -* **Esercizio dell'attività**
- *Articolo 5 -* **Trasferimento mercati e fiere**
- *Articolo 6-* **Delega**
- *Articolo 7-* **Durata delle concessioni**
- *Articolo 8-* **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**
- *Articolo 9 -* **Normativa igienico-sanitaria**
- *Articolo 10 -* **Vendita a mezzo veicoli**

Titolo 2	 Mercati
-----------------	-----------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 11 -* **Definizioni**
- *Articolo 12 -* **Norme in materia di funzionamento dei mercati**
- *Articolo 13 -* **Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi**
- *Articolo 14 -* **Posteggi riservati ai produttori agricoli**
- *Articolo 15-* **Criteri di variazione per miglioria dei posteggi**
- *Articolo 16 -* **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**
- *Articolo 17 -* **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**
- *Articolo 18 -* **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**
- *Articolo 19 -* **Revoca della concessione decennale del posteggio**

Capo II - Individuazione dei mercati

- *Articolo 20-* **Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari**
- *Articolo 21 -* **Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare**



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Titolo 3	Fiere
----------	-------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 22 -* Norme in materia di funzionamento delle fiere
- *Articolo 23 -* Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- *Articolo 24 -* Posteggi riservati ai produttori agricoli
- *Articolo 25 -* Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- *Articolo 26 -* Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione delle Fiere

- *Articolo 27 -* Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche
- *Articolo 28 -* Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 4	Fiere Promozionali
----------	--------------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 29-* Fiere Promozionali
- *Articolo 30-* Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi
- *Articolo 31-* Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- *Articolo 32-* Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali

- *Articolo 33-* Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.
- *Articolo 34-* Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5	Posteggi fuori mercato
----------	------------------------

Capo I - Norme generali

- *Articolo 35-* Posteggi fuori mercato
- *Articolo 36-* Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- *Articolo 37-* Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- *Articolo 38-* Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II - Individuazione dei posteggi

- *Articolo 39-* Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche e orari
- *Articolo 40-* Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Titolo 6	Commercio itinerante
----------	----------------------

- *Articolo 41-* Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- *Articolo 42-* Zone vietate



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- *Articolo 43-* **Determinazione degli orari**

Titolo 7	Norme transitorie e finali
-----------------	-----------------------------------

- *Articolo 44-* **Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi**
- *Articolo 45-* **Concessioni temporanee**
- *Articolo 46-* **Validità delle presenze**
- *Articolo 47-* **Produttori agricoli**
- *Articolo 48-* **Sanzioni**
- *Articolo 49-* **Abrogazione precedenti disposizioni**
- *Articolo 50-* **Allegati**



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Titolo 1

Norme generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo «Norme in materia di commercio su aree pubbliche».
2. Il regolamento, che fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- e) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- f) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- g) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- h) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- i) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- j) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- k) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- l) Per migliona, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- m) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- n) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- o) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- p) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- q) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 4

Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 5

Trasferimento di mercati e fiere

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato o di una fiera ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 6

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. N. 114/1998.

Articolo 7

Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

necessaria al rinnovo.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 8

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,00 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento alla circolazione veicolare e pedonale e all'attività degli operatori limitrofi.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, alle persone e alle altre attività della zona.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze.

Articolo 9

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 10

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2	Mercati
----------	---------

Capo I - Norme generali

Articolo 11



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 12

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

Articolo 13

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale verrà predisposto un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioni.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 14

Posteggi riservati ai produttori agricoli



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 15

Criteri di variazione per migioria dei posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migioria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migiorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migioria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
 - nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
3. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. I posteggi occasionalmente liberi verranno assegnati prioritariamente ad operatori del settore merceologico per il quale era stata fatta l'assegnazione mentre nel caso di posteggi non assegnati si terrà conto del numero di posteggi previsti nel presente regolamento per il settore merceologico alimentare ed extra-alimentare.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 19

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 20

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) **svolgimento del mercato: annuale**

Cadenza : settimanale

Giornata svolgimento MARTEDI'

b) **ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE**

c) **superficie complessiva del mercato: mq. 600;**

d) **superficie complessiva dei posteggi: mq. 280**

e) **totale posteggi: n. 7, di cui:**

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1) dei quali uno risulta già assegnato;

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

f) **riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:**

- **posteggi su area scoperta n.1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 40**

- **posteggi su area scoperta n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 240 mq., di cui per il settore alimentare mq. 120 e per il settore extra-alimentare mq. 120**

g) **le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicati:**

- **l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;**

- **I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra-alimentare;**

- **il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;**

- **la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.**

h) **L'orario è il seguente:**

- **inizio arrivo operatori: ore 7,00**

- **rilevazione presenze/inizio vendite: ore 7,30**

- **assegnazioni temporanee: ore, 7,45**

- **Sgombero area da mezzi e nettezza: entro le ore 14,00**

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) **svolgimento del mercato: annuale**

Cadenza : settimanale

Giornata svolgimento: SABATO



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

b) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE

c) superficie complessiva del mercato: mq. 600;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 280

e) totale posteggi: n. 7, di cui:

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1) dei quali uno risulta già assegnato;

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

f) riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta n.1 riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq. 40

- posteggi su area scoperta n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 240 mq., di cui per il settore alimentare mq. 120 e per il settore extra-alimentare mq. 120

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra-alimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'orario è il seguente:

- inizio arrivo operatori: ore 7,00

- rilevazione presenze/ inizio delle vendite: ore 7,30

- assegnazioni temporanee: ore, 7,45

- Sgombero area da mezzi e nettezza: entro le ore 14,00

Articolo 21

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Titolo 3

Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 22

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 23

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
 - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si procederà alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

migliorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

Articolo 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 25

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. I posteggi occasionalmente liberi verranno assegnati prioritariamente ad operatori del settore merceologico per il quale era stata fatta l'assegnazione mentre nel caso di posteggi non assegnati si terrà conto del numero di posteggi previsti nel presente regolamento per il settore merceologico alimentare ed extra-alimentare.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 26

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - Individuazione delle Fiore

Articolo 27

Fiore: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La fiera denominata FIERA DI MERCI E BESTIAME si svolge il 7 AGOSTO (Quando la giornata ricade di domenica viene anticipata al sabato)



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE – VIALE UBALDINI – VIA ROMA – VIA VERDI – PIAZZA RAGAZZINI – VIA PAGLIAZZI- VIA PAGANI – FORO BOARIO
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 8.200;
 - c) superficie complessiva dei posteggi assegnabili: mq. 2.318,5
 - d) numero totale posteggi assegnabili: 65, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 56 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1) .
 - n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) per un totale di 68 mq.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicate:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. L'orario è il seguente:
 - inizio arrivo operatori: ore 7,00
 - rilevazione presenze/inizio vendite: ore 8,00
 - assegnazioni temporanee: ore 8,15
 - sgombero area da mezzi e nettezza: ore 20,00
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle seguenti specializzazioni merceologiche: Settore alimentare- settore extra-alimentare

1. La fiera denominata FIERA DI MERCI E BESTIAME si svolge il 28 AGOSTO (Quando la giornata ricade di domenica viene anticipata al sabato)
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE – VIALE UBALDINI – VIA ROMA – VIA VERDI – PIAZZA RAGAZZINI – VIA PAGLIAZZI - VIA PAGANI – FORO BOARIO
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 8.200;
 - c) superficie complessiva dei posteggi assegnabili: mq. 2318,5
 - d) numero totale posteggi assegnabili: 65, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 56 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).

- n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) per un totale di 68 mq.
- 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.lgs n. 114/1998.
- 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicate:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- 5. L'orario stabilito è il seguente
 - inizio arrivo operatori: ore 7,00
 - rilevazione presenze/inizio vendite: ore 8,00
 - assegnazioni temporanee: ore 8,15
 - sgombero area da mezzi e nettezza: ore 20,00
- 6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle seguenti specializzazioni merceologiche: Settore alimentare- settore extra-alimentare

- 1. La fiera denominata FIERA DI FERRAGOSTO si svolge il 15 AGOSTO
- 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA ROMA – VIA VERDI – PIAZZA RAGAZZINI – VIA PAGLIAZZI E VIA PAGANI
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 5.200;
 - c) superficie complessiva dei posteggi assegnabili: mq. 1.779,5
 - d) numero totale posteggi assegnabili: 51 di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 42 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) per un totale di 68 mq.
- 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.lgs n. 114/1998.
- 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicate:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. L'orario stabilito è il seguente:
- inizio arrivo operatori: ore 7,00
 - Rilevazione presenze/inizio vendite: ore 8,00
 - Assegnazioni temporanee: ore 8,15
 - Sgombero area da mezzi e nettezza: ore 20,00
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle seguenti specializzazioni merceologiche: Settore alimentare- settore extra-alimentare

Articolo 28

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4

Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 29

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta dalla Giunta Comunale almeno 120 giorni prima della manifestazione al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Regionale 9/1999. L'affidamento potrà avvenire contestualmente all'indizione e comunque non oltre il 120° giorno antecedente la manifestazione.

Articolo 30

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - b) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 60° giorno antecedente la data di svolgimento della fiera.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 31

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Articolo 32

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. Esaurite le formalità di cui all'art. 30, comma 4, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi è effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. I posteggi occasionalmente liberi verranno assegnati prioritariamente ad operatori del settore merceologico per il quale era stata fatta l'assegnazione mentre nel caso di posteggi non assegnati si terrà conto del numero di posteggi previsti nel presente regolamento per il settore merceologico alimentare ed extra-alimentare.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti iscritti al R.E.A. occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 33

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La fiera denominata SAGRA DEL TORTELLO si svolge di norma la 1^a Domenica di Luglio.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA ROMA - VIA VERDI – PIAZZA RAGAZZINI – VIA PAGLIAZZI - VIA PAGANI
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 5.200;
 - c) superficie complessiva dei posteggi assegnabili: 1.779,5
 - d) numero totale posteggi assegnabili: 51, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 42 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- n. 2 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) per un totale di 68 mq.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicate:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. L'orario stabilito è il seguente
 - inizio arrivo operatori: ore 7,00
 - rilevazione presenze/inizio vendite: ore 8,00
 - assegnazioni temporanee: ore 8,15
 - sgombero area da mezzi e nettezza: ore 20,00
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche. Settore alimentare- settore extra-alimentare

1. La Fiera Promozionale denominata OTTOBRE PALAZZUOLESE si svolge di norma nella 1^a, 2^a, 3^a e 4^a Domenica di Ottobre.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE – VIA ROMA – VIA VERDI – PIAZZA RAGAZZINI – VIA PAGLIAZZI - VIA PAGANI
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. 7.800
 - c) superficie complessiva dei posteggi assegnabili: mq. 2167
 - d) numero totale posteggi assegnabili: 61 di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 46 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare(L. R. 9/1999, art. 4, comma 1).
 - n. 7 riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) per un totale di 280 mq.
 - n. 1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) per un totale di 40 mq.
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria e relativa tabella allegate nelle quali sono indicate:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. L'orario stabilito è il seguente



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- inizio arrivo operatori: ore 7,00
 - Rilevazione presenze/Inizio vendite: ore 8,00
 - Assegnazioni temporanee: ore 8,15
 - Sgombero area da mezzi e nettezza: ore 20,00
6. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche. Settore alimentare- settore extra-alimentare

Articolo 34

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato

Titolo 5

Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 35

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 36

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 37

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Articolo 38

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 39

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

- a) svolgimento dell'attività: annuale**
Cadenza : settimanale



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

Giornata svolgimento: MARTEDI'

b) ubicazione: PIAZZA IV NOVEMBRE

c) superficie complessiva del posteggio: mq. 25;

d) totale posteggi: n. 1

riservato a titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

d) L'orario previsto è dalle 15,00 alle 19,00.

L'accesso all'area è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita l'area dovrà essere lasciata sgombera da mezzi e nettezza.

Articolo 40

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

2. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato.

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 41

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Articolo 42

Zone vietate

- 1 Per quanto concerne le aree vietate al commercio itinerante si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione di quelle sotto elencate:
 - Nel centro storico di Palazzuolo sul Senio;
 - Nelle strade statali, provinciali e comunali, **escluso le aree di posteggio e le aree esterne alla carreggiata;**
 - In concomitanza dei mercati e delle fiere, nei centri abitati in cui si svolgono i mercati o le fiere e nelle zone limitrofe ad esse per il raggio di 1 Km.;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

- In prossimità di scuole, ospedali, cimiteri ed edifici di pubblico interesse.
Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.
E' vietato inoltre qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 43

Determinazione degli orari

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali.

Titolo 7

Norme transitorie e finali

Articolo 44

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 45

Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. I posteggi saranno individuati di volta in volta, nei pressi del luogo ove si svolge la festa, compatibilmente con le disponibilità di aree pubbliche idonee.
3. Le richieste per il rilascio di autorizzazioni temporanee dovranno pervenire al Comune entro 45 giorni precedenti la data della manifestazione oggetto della richiesta.

Articolo 46

Validità delle presenze



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 47

Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 48

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Senza la prescritta autorizzazione• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio</i>)• Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (<i>Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">• Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un</i>	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

	<p><i>posteggio all'interno di un altro mercato , ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i>	
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 <i>(La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i>	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 49

Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 50

Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

COMUNE DI _____
(Provincia di _____)



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo ____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno delle aree mercatali del Comune;

RENDE NOTO

1- Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

2- *I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____ compreso, al giorno _____ compreso.*

Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

4- L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: maggiore anzianità di presenze; maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;

5- Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interssati, entro i succesivi 15 giorni dalla pubblicazione.



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del _____ Vostro _____ Comune _____ posto _____ in _____:

A TAL FINE DICHIARA

- a) che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono _____;
- b) che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

CHIEDE INOLTRE

2)- che gli venga rilasciata, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;

A TAL FINE DICHIARA

- a- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
- b- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

_____ firma

COMUNE DI _____
(Provincia di _____)

BANDO COMUNALE

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9;
- Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data _____ con Deliberazione n. _____;
- Visto l'articolo _____ del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
- Vista la comunicazione dell'Ufficio _____ con la quale sono individuati i posteggi liberi all'interno della/e Fiere istituite nel Comune;



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di FIRENZE

B) SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.

Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune

AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di

OGGETTO: **BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.-**

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____,
residente in Via _____, n. _____ a _____ (____),
codice fiscale n° _____ (oppure: legale rappresentante della società _____,
con sede a _____, Via _____, n. _____, C. F./ P. IVA n° _____

CHIEDE

- che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella Fiera denominata _____ che si svolge nel giorno _____, per lo svolgimento dell'attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

A TAL FINE DICHIARA

- ☐ che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono _____;
- ☐ che l'anzianità dell'attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, è riconducibile all'anno _____.

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, _____

_____ firma